

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE N. 129/1969 – Anno 2017
“Ispezione del lavoro in agricoltura”**

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione n. 129 del 1969, ratificata dall'Italia nel 1981, si ribadisce quanto già rappresentato nel precedente rapporto del 2014 e si riportano le novità legislative sopravvenute in materia, di seguito illustrate nelle risposte alla domanda diretta ed all'osservazione.

Si rinvia, inoltre, al rapporto sulla convenzione n. 81 del 1947, concernente, in generale, la materia delle ispezioni del lavoro, di cui la convenzione in esame rappresenta una “*species*”.

DOMANDA DIRETTA

Per quanto attiene agli articoli 7, 8 e 15, si rinvia al rapporto sulla Convenzione n. 81/1947, articoli 4, 6 e 11 (che sono equivalenti agli articoli 7,8 e 15 della convenzione in esame).

❖ Articoli 13, 26 e 27 della Convenzione. Contenuto dei rapporti annuali delle ispezioni del lavoro in agricoltura.

Per quanto concerne gli articoli 13, 26 e 27 della Convenzione, si ribadisce – come già sottolineato nel rapporto sulla Convenzione n. 81 del 1947, concernente le ispezioni del lavoro nell'industria e nel commercio – che la cooperazione istituzionale tra la *ex* Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attuale Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha riguardato, nell'anno 2016, esclusivamente la vigilanza in materia lavoristica ed assicurativa, esulando dagli specifici profili amministrativi ed assicurativi di competenza dell'Ente.

Con l'avvio dell'operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (INL), istituita con il decreto legislativo n.149/2015 (allegato 1), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL – tale impostazione è stata confermata anche dalle linee programmatiche per l'anno 2017, secondo le quali l'attività di vigilanza è mirata anche ad assicurare l'equità dei costi assicurativi e degli indennizzi, mediante una puntuale azione di contrasto all'evasione e all'elusione contributiva.

In relazione alla richiesta di cui alle lettere (f) e (g) del citato articolo 27, relative alla pubblicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, si fa presente che – trattandosi di ambiti di stretta competenza dell'INAIL, che cura i report e le relazioni annuali in materia – le tempistiche dell'elaborazione dei dati di competenza dell'Istituto differiscono notevolmente da quelle relative alla redazione del rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale: gli ultimi report disponibili sul sito INAIL in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali sono, infatti, riferiti all'anno 2015 (allegato 2).

OSSERVAZIONI

❖ **Articolo 6(1) e (3) della Convenzione. Funzioni aggiuntive assegnate agli ispettori del lavoro in agricoltura**

Per quanto concerne gli articoli 6(1) e (3) della Convenzione, riguardanti le funzioni suppletive assegnate agli ispettori del lavoro in materia di prevenzione e contrasto all'occupazione irregolare dei lavoratori stranieri nel settore agricolo, si rinvia a quanto chiarito nella nota protocollo n. 32/0008257/MA005.A002.11244 del 3 maggio 2016 (allegato 3).

Come noto, l'accertamento della regolarità dell'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari non rientra tra le specifiche competenze degli Ispettorati territoriali (*ex* Direzioni territoriali del lavoro del Ministero del Lavoro), tuttavia il personale ispettivo in servizio presso gli stessi provvede anche – in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, qualora emergano in occasione degli accessi ispettivi illeciti penali in materia lavoristica e di legislazione sociale – a segnalare la eventuale presenza di lavoratori clandestini alle autorità di pubblica sicurezza per la conseguente identificazione e i successivi controlli di rito, in relazione al reato previsto dall'articolo 10 *bis* del decreto legislativo n. 286/1998 (“*Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato*”), ad oggi ancora non depenalizzato.

Inoltre si ricorda che, qualora sia accertata l'occupazione irregolare di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, il personale ispettivo è tenuto all'irrogazione nei confronti del datore di lavoro, della maxisanzione (*ex* art. 3, D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 della legge n. 183/2010 e dall'art. 14 del d.l. n. 145/2013, convertito nella legge n. 9/2014 e da ultimo dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 151/2015), i cui importi sono aumentati, in tal caso, nella misura del 20% (analogamente a quanto avviene in caso di minori in età non lavorativa per i quali, come per gli extracomunitari clandestini, non è ammessa la procedura di diffida).

Si sottolinea inoltre che l'azione del personale ispettivo è comunque volta ad assicurare ai cittadini extracomunitari clandestini la necessaria tutela sostanziale, al pari di quella garantita ai lavoratori regolarmente soggiornanti nel Paese. Infatti, la nullità del contratto posto in essere, conseguente alla mancata osservanza della procedura prevista per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, non pregiudica il diritto del lavoratore privo del permesso di soggiorno al rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, salute e sicurezza, nonché di quelle concernenti il principio di non discriminazione e di tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

A conclusione degli accertamenti, l'ispettore è anche tenuto a trasmettere alla competente autorità giudiziaria l'informativa del reato di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286/1998, secondo il quale “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno [. . .] è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Può ravvisarsi, altresì, la ricorrenza di ulteriori ipotesi di reato previste:

- dall'articolo 12 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), concernente “*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*”, che punisce diversi comportamenti connessi all'ingresso e alla permanenza illegale di stranieri nel Paese;
- dall'articolo 603-*bis* del codice penale (introdotto dall'art. 12 del decreto legge 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 e riformulato dalla legge n. 199/2016 “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”), concernente il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, che punisce le condotte riconducibili al cosiddetto “caporalato” con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1000 euro e, per le ipotesi in cui il reato sia commesso con violenza o

minaccia, con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato;

- dall'articolo 600 del codice penale, "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", che prevede la sanzione penale della reclusione da otto a venti anni.

In particolare, si fa presente che, nel corso dell'anno 2016, in occasione degli accessi ispettivi in agricoltura sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 12 persone, di cui 9 per la violazione dell'articolo 603 *bis* del codice penale e 3 per la violazione dell'articolo 600 del codice penale.

Per completezza si ricorda che, nell'ambito delle verifiche ispettive mirate al contrasto del lavoro sommerso, un'attenzione speciale è costantemente rivolta al settore dell'agricoltura che, anche per via della stagionalità che lo connota, è particolarmente esposto al rischio di irregolarità in tutte le fasi del rapporto di lavoro nonché di occupazione in nero e sfruttamento di manodopera extracomunitaria clandestina.

Al fine della lotta al lavoro sommerso nel settore agricolo, costituisce priorità fondamentale l'individuazione degli specifici ambiti regionali e la pianificazione degli accessi ispettivi nei contesti economico-sociali dove è maggiormente frequente l'impiego di lavoratori in nero e di extracomunitari privi di permesso di soggiorno mediante i fenomeni del caporalato e dell'interposizione fittizia di manodopera, anche attraverso il coordinamento e, sotto un profilo operativo, il reciproco scambio di informazioni con le amministrazioni interessate nonché con gli altri organi ispettivi e i soggetti sociali coinvolti.

Proprio grazie a tale consolidata attività di *intelligence*, gli interventi a contrasto del fenomeno del caporalato nel settore agricolo realizzati dagli ispettori del lavoro nel corso degli anni 2015 e 2016 in specifici ambiti regionali – quali Lazio, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata – in sinergia con altri soggetti istituzionali (Arma dei Carabinieri, ASL, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza), hanno consentito il conseguimento di risultati significativi.

Questa attività di vigilanza, considerata la specificità del settore, richiede apposita forma di collaborazione. In particolare, si rappresenta che nel Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2017 è stata prevista la prosecuzione degli interventi in agricoltura, anche attraverso la possibile costituzione di apposite *task force* interprovinciali impegnate in località preventivamente selezionate e interessate da lavorazioni a carattere stagionale, utilizzando le strategie e le buone prassi sviluppate già nel corso del 2016. Al riguardo si sottolinea anche che, in considerazione delle caratteristiche del fenomeno e del frequente coinvolgimento di soggetti particolarmente vulnerabili, costretti ad accettare condizioni di lavoro disagiate, gli accertamenti nel settore agricolo sono svolti in stretto coordinamento con il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro ed i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro operanti presso ogni ispettorato territoriale del lavoro.

Con specifico riferimento alla tutela in materia di salute e sicurezza si evidenzia, inoltre, che, per assicurare il rispetto delle condizioni minime di sicurezza in cui devono operare i lavoratori del settore agricolo, gli uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro collaborano, attraverso intese e prassi consolidate, con i responsabili dei servizi di prevenzione delle ASL, ai quali compete la vigilanza in materia nel settore in esame.

A tale proposito si segnala, altresì, la partecipazione di rappresentanti dell'INL alle riunioni della Cabina di regia – Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dall'articolo 6 del decreto legge n. 91/2014, convertito con modifiche nella legge n. 116/2014, in relazione alla quale l'articolo 8 della legge n. 199/2016 sul caporalato ha introdotto alcune modifiche con la previsione di ulteriori requisiti che le aziende devono possedere ai fini dell'adesione alla Rete stessa.

Si evidenzia, inoltre, che nel corso del 2016 sono stati sottoscritti due Protocolli d'Intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura finalizzati a promuovere la legalità e la sicurezza nei rapporti di lavoro:

- il Protocollo del 27 maggio 2016 – siglato dai Ministeri del Lavoro, dell'Interno e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, insieme ad alcune Regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Piemonte, Puglia e Sicilia), organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore agricolo e organizzazioni di volontariato – finalizzato non solo a potenziare gli interventi di vigilanza su tutto il territorio nazionale, ma anche a consolidare una "rete", costituita da tutti i soggetti interessati per realizzare progetti concreti contro il fenomeno del caporalato e il miglioramento delle condizioni di accoglienza dei lavoratori.
- Il successivo Protocollo d'Intesa sottoscritto il 12 luglio 2016 da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ispettorato Nazionale del Lavoro, mirato allo sviluppo di metodologie d'intervento condivise al fine di programmare azioni congiunte di efficace contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Tale Protocollo riveste un carattere più strettamente operativo, prevedendo un costante scambio di informazioni utili al presidio del territorio ed alla pianificazione dell'attività ispettiva congiunta nel settore agricolo, con particolare riferimento alle aree geografiche a maggior rischio di infiltrazione criminale.

A seguito dei citati protocolli sono stati programmati interventi ispettivi con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (Arma dei Carabinieri, ASL, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza) che si sono sommati a quelli disposti con la vigilanza straordinaria *task force* 2016.

Infine si evidenzia che, dall'esame dei dati relativi all'attività di vigilanza complessivamente svolta su tutto il territorio nazionale nel corso dell'anno 2016, emerge che nel settore agricolo sono state complessivamente ispezionate n. 8.042 aziende, a fronte dei n.8.662 accertamenti svolti nel 2015. L'esito dei controlli è sostanzialmente in linea con il precedente anno. Sono stati infatti rilevati n. 5.512 lavoratori irregolari di cui n. 3.997 sono risultati in "nero" e, tra questi, n. 217 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, con un tasso di irregolarità superiore al 51%. A seguito di tali verifiche sono stati adottati n. 349 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

ALLEGATI

- 1) Decreto legislativo 149/2015;
- 2) Dati statistici INAIL anno 2015;
- 3) Nota protocollo n. 32/0008257/MA005.A002.11244 del 3 maggio 2016;
- 4) Elenco delle Parti Sociali alle quali è inviato il presente rapporto.